



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni
rifiuti sede di Prato via Cairoli 25
regionetoscana@postacert.toscana.it

Dipartimento ARPAT di Pisa

Oggetto: L. 241/90 e D. Lgs. 152/2006; atto di diffida nei confronti del Consorzio Aquarno S.p.A., Via Sant'Andrea, 121 - Santa Croce sull'Arno (PI). CHIARIMENTO.

In data 15.01.2019, prot. n.19.600, abbiamo ricevuto da parte di Aquarno S.p.A. apposita nota, qui allegata, con la quale la Società in questione chiede chiarimenti in relazione al nostro Decreto di diffida n. 19216 del 4.12.2018.

La Società ritiene lesivo e pregiudizievole il contenuto della diffida di cui sopra se aderente alla prospettazione che risulta dalla lettura delle controdeduzioni di ARPAT del 26.10.2018, nostro protocollo n. 495312.

Con la presente nota intendiamo condividere con Codesto Dipartimento alcune riflessioni prima di rispondere ad Aquarno S.p.A.

Il provvedimento autorizzatorio di cui al Decreto Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1732 del 2013, al punto 5.1 lettera b) dell'Allegato A, prevede: *i fanghi in uscita dall'impianto e destinati a impianti di trattamento esterni (190112) per la produzione di materiale e manufatti per l'edilizia dovranno essere soggetti ai controlli riportati nelle tabelle A08 e A09 indicate nel paragrafo 6; diversamente il rifiuto destinato al recupero diretto in ambiente dovrà essere soggetto all'effettuazione preventiva di un test di cessione ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'allegato 3 del DM 5/2/1998*

Aquarno S.p.A. ribadisce nella nota del 15.01.2019, prot. n.19600, di non aver mai individuato quale destino finale del KEU (CER 190112) il recupero diretto in ambiente in quanto il KEU è sempre stato destinato ad impianti autorizzati in R5; pertanto il Consorzio Aquarno ha sempre provveduto a caratterizzare il KEU come da Tabelle A08 e A09 sopra citate.

Quanto sopra, ribadito da Aquarno S.p.A., è valutabile positivamente nel caso in cui l'impianto che riceve il KEU (che fino ad oggi risulta essere stato l'impianto Lerose S.r.l. di Pontedera) sia autorizzato a gestire il CER 190112 in attività R5 assieme ad altri rifiuti per produrre esclusivamente materiali idonei per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di eliminazione ferro e plastica e di triturazione e vagliatura, con eluato del test di cessione sul materiale prodotto conforme a quanto previsto in allegato 3 del DM 5 Febbraio 1998. Il materiale così ottenuto cessa la qualifica di rifiuto se presenta caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e norme tecniche di riferimento. Pertanto, il KEU, gestito dall'impianto di recupero autorizzato come sopra descritto, non può essere destinato, anche dopo trattamento insieme ad altri rifiuti ad a) *utilizzo per recuperi ambientali* e b) *utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottfondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali.*



Inoltre si richiama l'attenzione sul fatto che nei casi *a) e b)*, la normativa di riferimento, che è rappresentata dal DM 5 Febbraio 1998, richiede il test di cessione conforme (secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 Febbraio 1998) già sui rifiuti in ingresso destinati al trattamento. Si fa presente inoltre che nel caso a), l'utilizzo dei rifiuti nell'attività di recupero ambientale (da inquadrarsi con la voce R10 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06), come previsto all'art. 5 comma 2 lettera d-bis del DM 5 Febbraio 1998, è condizionata al contenuto dei contaminanti conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di bonifica, in funzione della destinazione d'uso.

Le valutazioni positive di cui sopra vengono meno in forza della sentenza della Cass. Pen. Sez. III, del 10-04-2012, n. 13363, richiamata dalla stessa ARPAT nelle note trasmesse allo scrivente Settore. La Sentenza attribuisce a tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti la responsabilità non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento.

Infatti dal quadro conoscitivo del Vostro controllo emerge che: *“i risultati del test di cessione condotti sul KEU evidenziano la non conformità a recupero diretto nell'ambiente. Considerato che il KEU in uscita dall'impianto è stato conferito esclusivamente all'impianto di Lerosse S.r.l., dove è stato miscelato con rifiuti da costruzione e demolizione per la produzione di agglomerati riciclati destinati per lo più all'utilizzo come materiale di riempimento, recupero ambientale, sottofondi stradali ec...e solo minima parte alla produzione di conglomerati cementizi si segnala che di fatto il KEU è andato al recupero diretto in ambiente, e pertanto si ravvede l'inosservanza del punto 5.1 b dell'Allegato A alla DD n. 1732/2013”*.

Si ritiene quindi che Aquarno S.p.A. sia tenuta ad effettuare le analisi di caratterizzazione e di conformità del KEU in base alla sua effettiva destinazione in quanto responsabile non solo della regolarità delle proprie operazioni, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il proprio intervento. Aquarno non può esimersi dalla responsabilità di verificare la regolarità delle operazioni di recupero o smaltimento poste in essere da altri soggetti che intervengono nella gestione del rifiuto anche in considerazione del fatto che la Società è consapevole delle caratteristiche analitiche del KEU e delle sue capacità di rilascio di sali e metalli se sottoposto a test di cessione.

A tal proposito si cita l'art. 8, comma 4, del DM 5 Febbraio 1998, che prevede a carico del produttore la caratterizzazione almeno al primo conferimento, poi successivamente, ogni 24 mesi e comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali al processo di produzione; mentre a carico del titolare dell'impianto prevede la verifica della conformità del rifiuto rispetto alla propria attività.

La caratterizzazione completa del rifiuto KEU (test di cessione e verifica CSC) da parte del produttore, in ogni caso, rappresenta un'azione che consente a qualunque impianto di recupero una gestione dei rifiuti conforme alla propria autorizzazione e alla normativa di riferimento.

Alla luce di quanto sopra si chiede se ARPAT condivide la nostra linea di interpretazione o se ci sono altre diverse valutazioni da tenere in considerazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Andrea Rafanelli